

Allegato B)
alla deliberazione del Consiglio comunale
n. 39 di data 6 luglio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora



INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI.

Articolo 1 Nomine e designazioni

1. La nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende o istituzioni sono disposte con atto del Sindaco, salvo che la legge attribuisca espressamente al Consiglio comunale la competenza alla nomina o alla designazione.

Articolo 2 Requisiti per le nomine e le designazioni

1. I candidati alla nomina o alla designazione devono possedere comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti, o dell'esperienza professionale posseduta, o essere ritenuti idonei da Sindaco con motivazione esplicita nell'atto sindacale di nomina o di designazione.
2. I candidati alle nomine o alle designazioni devono produrre la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non versare nelle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità all'incarico;
3. L'atto sindacale di nomina o di designazione o quello di revoca dei rappresentanti deve essere compiutamente motivato, indicando le ragioni che hanno determinato la scelta o la revoca.

Articolo 3 Divieto di cumulo degli incarichi

1. La medesima persona, fatta eccezione per il ruolo di revisore dei conti, non può cumulare più di tre incarichi su designazione pubblica.

Articolo 4 Incompatibilità

1. Ai rappresentanti del Comune in enti, aziende o istituzioni si applicano quali cause di incompatibilità quelle previste dall'articolo 21 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionali 1° febbraio 2005, n. 1/L e ss.mm.

Articolo 5 Revoca

1. Il Sindaco può revocare i rappresentanti del Comune nei casi seguenti:
 - a. quando i rappresentanti perdano i requisiti previsti per la nomina a consigliere comunale;
 - b. quando i rappresentanti non osservino i principi organizzativi statutari o le linee di indirizzo generale espresse dall'amministrazione comunale;
 - c. in caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione che costituiscono organismi strumentali del Comune;
 - d. quando i rappresentanti non intervengano a tre sedute consecutive dell'organo amministrativo di cui fanno parte senza giustificato motivo.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da un contraddittorio con l'interessato (comunicazione delle motivazioni della proposta di revoca con assegnazione di un adeguato termine per le controdeduzioni; decisione definitiva previo esame delle controdeduzioni).

Articolo 6 Limiti alle nomine e all'esercizio del mandato

1. Le persone nominate del Sindaco non potranno essere riconfermate in carica se hanno già espletato tre mandati.
2. In ogni caso il mandato non potrà essere esercitato per un periodo continuativo superiore ai dieci anni.

Articolo 7 Pubblicità delle nomine

1. Il Sindaco, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, dispone:
 - la pubblicazione all'albo comunale, per dieci giorni, dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende o istituzioni;
 - di comunicare gli stessi provvedimenti ai capigruppo consiliari nella prima riunione successiva alla nomina;
 - la pubblicazione sul sito internet del comune.